REVISIONE DELLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 71

Premio per le sostituzioni

Quando, per qualsiasi causa, si sia verificata l'assenza temporanea di un dipendente dell'esercizio, escluso il personale addetto alla condotta delle locomotive, alla scorta dei treni e navigante, e non sia stato provveduto alla sua sostituzione, e' concesso un premio giornaliero a coloro che, oltre alle proprie normali attribuzioni, abbiano disimpegnato il servizio spettante all'assente. L'importo di detto premio non puo' essere superiore ai due terzi dello stipendio iniziale ragguagliato a giornata previsto per la qualifica del dipendente sostituito e va suddiviso in parti uguali tra i dipendenti che in ciascuna giornata sono stati impiegati per la sostituzione. Il premio retribuisce anche l'eventuale lavoro straordinario effettuato per la sostituzione. Le norme particolari per la determinazione del premio e la sua liquidazione sono approvate dal direttore generale.

Versione in vigore dal 14 marzo 1970, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Revisione delle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 11 febbraio 1970, n. 34
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/revisione-delle-competenze-accessorie-del-personale-dell-azienda/art-71-premio-per-le-sostituzioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it